

SEZIONE PRIMA

Deliberazioni della Giunta regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 luglio 2025, n. 1029

Accordo di Programma Interregionale Triennale 2025/2027-Art. 47 del DM 23 dicembre 2024 rep. 463. Presa d'atto Intesa tra Governo Regioni e Province Autonome del 18 dicembre 2024 Rep. 249/CSR. Autorizzazione sottoscrizione Accordo Programma Interregionale Triennale 2025/2027. Variazione al bilancio di previsione 2025 e pluriennale 2025-2027, ex art. 51, comma 2, del D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;
- gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 43 e 44 dello Statuto della Regione Puglia;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante l'Atto di Alta Organizzazione "M.A.I.A. 2.0";
- il Regolamento interno di questa Giunta;

VISTO il documento istruttorio della Sezione Sviluppo, Innovazione, Reti, concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'Assessore alla Cultura, Tutela e Sviluppo delle Imprese Culturali, Legalità e Antimafia Sociale, Viviana Matrangola;

PRESO ATTO

- a) delle sottoscrizioni dei responsabili della struttura amministrativa competente, ai fini dell'attestazione della regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 6, co. 8 delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374;
- b) della dichiarazione del Direttore di Dipartimento, in merito a eventuali osservazioni sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii.;
- c) del parere di regolarità contabile, previsto dall'art. 79, co. 5, della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii., e di attestazione di copertura finanziaria, espresso dal Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria, o suo delegato.

Con voto favorevole espresso all'unanimità dei presenti e per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

DELIBERA

1. di prendere atto, in attuazione dell'articolo 47 del D.M. 23 dicembre 2024 rep. 463, dell'Intesa sancita il 18 dicembre 2024 Rep. 249/CSR tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, *allegata quale parte integrante e sostanziale al presente atto*, che definisce obiettivi e finalità degli Accordi di Programma, prevedendo all'art. 2 comma 2, per il triennio 2025/2027, la sottoscrizione di un unico Accordo Programma Interregionale;
2. di autorizzare il Dirigente della Sezione Sviluppo, Innovazione, Reti alla sottoscrizione dell'Accordo di programma, *allegato quale parte integrante e sostanziale al presente atto*, che disciplina regole e

modalità omogenee di cofinanziamento e di gestione dei progetti di Residenza delle Regioni e Province autonome con validità triennale e redatto conformemente a quanto previsto nello schema di Accordo allegato all'Intesa sancita il 18 dicembre 2024;

3. di prendere atto che, sulla base di quanto riportato nello schema di Accordo di Programma Interregionale Triennale 2025/2027 ed annuale 2025, alla Regione Puglia sono attribuiti 1 Centro di residenza e 5 progetti di Artisti nei Territori con una dotazione finanziaria complessiva massima per la procedura oggetto del presente provvedimento, in termini di contributo pubblico per l'anno 2025 pari ad 415.200,00, di cui 210.000,00 a valere sulle risorse del Bilancio Autonomo Regionale e € 205.200,00 a valere sul Bilancio Vincolato;
4. di prendere atto del Decreto Direttoriale del 30 giugno 2025 rep. n. 748, con il quale, sono state assegnate le risorse alla Regione Puglia per l'anno 2025:
 - a. € 178.700,00, per il cofinanziamento ai progetti di residenza di cui all'art.47 del D.M. 23 dicembre 2024 rep. 463;
 - b. € 26.500,00, per l'attività di comunicazione e monitoraggio dei progetti di Residenze, annualità 2025;
5. di autorizzare la variazione, in termini di competenza e cassa al Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2025 e pluriennale 2025/2027, al Documento tecnico di accompagnamento ed al bilancio finanziario gestionale 2025- 2027, approvato con Deliberazione di Giunta regionale n. 26 del 20/01/2025, ai sensi dell'art. 51, comma 2, del d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., come indicato nella sezione "copertura finanziaria" del presente provvedimento;
6. di prendere atto che la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di bilancio come previsto dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
7. di approvare l'Allegato E/1, di cui all'art. 10 comma 4 del Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii., parte integrante del presente provvedimento, che sarà trasmesso dalla Sezione Bilancio e Ragioneria al Tesoriere regionale conseguentemente all'approvazione della presente deliberazione;
8. di dare atto che nelle successive annualità del triennio le Regioni aderenti all'Intesa e la Direzione generale Spettacolo del MiC adottano i rispettivi provvedimenti amministrativi sulla base di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 2 dell'Intesa;
9. di dare atto che le attività di Gestione della Comunicazione e Monitoraggio delle Residenze che sono regolamentate secondo Accordo di Cooperazione stipulato dalla Regione Puglia con il Consorzio Puglia Culture (già Teatro Pubblico Pugliese) il cui schema è stato approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1656 del 29 novembre 2022;
10. di autorizzare il Dirigente responsabile della Sezione Sviluppo, Innovazione, Reti ad adottare i provvedimenti conseguenti, operando sui capitoli di entrata e di spesa indicati nella Sezione Copertura finanziaria;
11. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul sito ufficiale www.regione.puglia.it.

Il Segretario Generale della Giunta
NICOLA PALADINO

Il Presidente della Giunta
MICHELE EMILIANO

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Accordo di Programma Interregionale Triennale 2025/2027-Art. 47 del DM 23 dicembre 2024 rep. 463. Presa d'atto Intesa tra Governo Regioni e Province Autonome del 18 dicembre 2024 Rep. 249/CSR. Autorizzazione sottoscrizione Accordo Programma Interregionale Triennale 2025/2027. Variazione al bilancio di previsione 2025 e pluriennale 2025-2027, ex art. 51, comma 2, del D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi."

Visti:

- l'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che prevede la possibilità per il Governo di promuovere, in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza Unificata, la stipula di intese dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;
- l'articolo 43, comma 1, del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 27 luglio 2017 che prevede la stipula di specifici accordi di programma tra il Ministero della Cultura e una o più Regioni le cui finalità e i cui obiettivi sono stabiliti d'intesa, avente periodicità triennale, con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Premesso che:

- lo Stato, le Regioni e le Province autonome, nel rispetto del dettato costituzionale, concorrono alla promozione e all'organizzazione delle attività culturali, con particolare riguardo allo spettacolo in tutte le sue componenti;
- nell'ambito delle rispettive competenze e sulla base del principio della leale collaborazione, lo Stato e le Regioni favoriscono la promozione e la diffusione nel territorio nazionale delle diverse forme di spettacolo, ne sostengono la produzione e la circolazione in Italia e all'estero, valorizzano la tradizione nazionale e locale, garantiscono pari opportunità nell'accesso alla sua fruizione e promuovono la formazione del pubblico;
- in attuazione dei predetti principi, la Regione ha approvato la Legge n. 6 del 29 aprile 2004 "Norme organiche in materia di spettacolo e norme di disciplina transitoria delle attività culturali" e, in base all'articolo 9 della citata legge, favorisce la realizzazione delle attività richiamate al precedente punto, anche mediante apposite convenzioni, con soggetti pubblici;
- lo Spettacolo dal vivo costituisce un'attività di interesse pubblico e rappresenta una componente essenziale della cultura e dell'identità del Paese nonché un fattore di crescita sociale, civile ed economico della collettività;
- con il D.M. n. 332/2017 il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ha approvato i "Criteri e modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163";
- in attuazione dell'art. 43 del D.M. n. 332/2017 è stata sottoscritta l'Intesa sancita il 18 dicembre 2024 Rep. 249/CSR tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, che definisce obiettivi e finalità degli Accordi di Programma, prevedendo all'art. 2 comma

2, per il triennio 2025/2027, la sottoscrizione di un unico Accordo di Programma Interregionale.

Considerato che:

- l'Accordo di programma disciplina regole e modalità omogenee di cofinanziamento e di gestione dei progetti di Residenza delle Regioni e Province autonome per il triennio 2025/2027 ed è sottoscritto nella prima annualità del triennio con validità triennale e redatto conformemente a quanto previsto nello schema di Accordo allegato all'Intesa sancita;
- per il triennio 2025/2027 ciascuna Regione aderente all'Intesa sottoscrive con il MiC/DGS un accordo redatto secondo lo schema di Accordo di programma in allegato, recante i principi e le finalità comuni, le linee guida per l'individuazione dei beneficiari, i requisiti e le condizioni per l'attuazione, attraverso bandi regionali, della presente Intesa. Tali accordi recano, inoltre, i rispettivi impegni di spesa relativi al primo anno del triennio. Per ciascuno degli anni successivi, 2026 e 2027, le Regioni aderenti all'Intesa ed il MiC/DGS adottano i provvedimenti amministrativi relativi ai rispettivi impegni di spesa dell'esercizio di riferimento;
- le Regioni esprimono a tal fine, nella forma di una manifestazione d'interesse, da inviare al MiC/DGS entro il 31 dicembre di ciascun anno, la propria intenzione a sottoscrivere l'Accordo di programma per il triennio 2025/2027;
- non sono ammessi ingressi di nuove Regioni nel corso del triennio;
- l'eventuale rinuncia nel corso del triennio deve essere comunicata al MiC/DGS e alle Regioni che hanno sottoscritto l'Accordo, entro il 31 dicembre di ogni anno, per l'anno successivo;
- la bozza di Accordo di programma individua la quota del FNSV per l'annualità 2025 destinata all'attuazione dell'art. 47 del D.M. 23 dicembre 2024 rep. 463 "Residenze", pari ad euro 2.650.000,00 (duemilioniseicentocinquantamila/00), come da D.M. 4 aprile 2025, rep. n. 112 registrato dalla Corte dei Conti il 16 aprile 2025 al n.1238;
- nella tabella allegata ed approvata in sede di Tavolo tecnico tra Regioni aderenti all'Intesa e Direzione generale Spettacolo del MiC riunitosi in data 27 giugno 2025 il Coordinamento tecnico della Commissione Cultura ha trasmesso ai referenti delle Regioni e Province Autonome aderenti all'Intesa la tabella definitiva di ripartizione delle quote MiC/Regioni e Province autonome annualità 2025, in cui si evidenziano le quote di co-finanziamento tra le Regioni e la Direzione generale del MiC;
- l'art. 3 dell'Accordo di programma sottoscritto dalle Regioni e Prov. Autonome, prevede che le attività svolte nell'ambito delle Residenze siano oggetto di report e monitoraggio in itinere ed ex post secondo modalità, tempistiche e schemi uniformi definiti tra le parti;
- la Direzione Generale Spettacolo del MiC, con Decreto Direttoriale del 30 giugno 2025 rep. n. 748 di ripartizione delle quote di co-finanziamento, ha destinato alla Regione Puglia, la somma residua pari a € 26.500,00 destinata alla realizzazione dell'attività di comunicazione e monitoraggio delle attività di Residenze annualità 2025;

Tenuto conto che:

- sulla base di quanto previsto dall'Intesa, le Regioni e le Province autonome individuano le residenze beneficiarie del cofinanziamento attraverso specifici bandi, preferibilmente a carattere triennale e in linea con quanto previsto dalle proprie normative in materia di spettacolo dal vivo. Le selezioni sono effettuate sulla base di

quanto indicato dall'Intesa e dei requisiti, delle caratteristiche, dei criteri e dei parametri contenuti nelle Linee guida allegate al presente Accordo;

- i "Centri di Residenza" come definiti al comma 3 dell'articolo 6 dell'Intesa, fermo restando quanto indicato nelle linee guida allegate al presente Accordo, possono essere realizzati e cofinanziati esclusivamente nelle Regioni già aderenti al progetto triennale 2022/2024, comunque in numero non superiore a uno per ciascuna Regione, come previsto dal comma 8 dell'articolo 2 dell'Intesa;
- ciascuna Regione, fermo restando quanto indicato nelle linee guida allegate al presente Accordo, può individuare un numero di "Residenze per artisti nei territori" così come definite nell'art. 6, comma 2 dell'Intesa, sulla base del numero di abitanti di ciascuna Regione:
 - a. n. 5 progetti: Regioni con popolazione superiore ai 3.000.000 di abitanti;
 - b. n. 3 progetti: Regioni con popolazione da 500.000 a 2.999.999 abitanti;
 - c. n. 1 progetto: Regioni con popolazione inferiore a 500.000 abitanti;
- sulla base di quanto riportato nello schema di Accordo, alla Regione Puglia sono quindi attribuiti un Centro di residenza cinque progetti di Artisti nei territori, il cui cofinanziamento per l'anno 2025 è così stabilito: per parte MiC/DGS pari a Euro 178.700,00, per parte Regione pari a Euro 200.000,00;
- nelle due annualità successive del triennio la Regione e il MiC/DGS adottano i provvedimenti amministrativi relativi ai rispettivi impegni di spesa nell'esercizio di riferimento;
- i Coordinamenti tecnici Beni e Attività culturali tra MIC e Regioni e Province autonome aderenti all'Intesa, hanno affidato alla Regione Puglia la comunicazione e il monitoraggio delle attività di Residenze annualità 2025;
- la ripartizione del co-finanziamento Stato/Regioni, prevede la somma residua pari a euro 26.500,00 destinata alla Regione Puglia, attraverso una specifica convenzione, per la realizzazione della suddetta attività di comunicazione e monitoraggio 2025;
- per la medesima attività di Comunicazione e Monitoraggio per l'anno 2025 a valere sul bilancio autonomo regionale sono stanziati risorse pari a € 10.000,00;
- la gestione delle attività di comunicazione e monitoraggio saranno assegnate al Consorzio Puglia Culture (già Teatro Pubblico Pugliese) in continuità con quanto previsto con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1656 del 29/11/2022.

Visti, altresì:

- il d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 31 dicembre 2024, n. 42 "Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2025 e Bilancio pluriennale 2025-2027 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2025);
- la Legge Regionale 31 dicembre 2024, n. 43 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2025 e pluriennale 2025-2027";
- la D.G.R. n. 26 del 20.01.2025 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2025 e pluriennale 2025-2027. Art. 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione";
- la D.G.R. 15.9.2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";

- la D.G.R. del 26.9.2024 n. 1295 recante “Valutazione di impatto di genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale”;

Ritenuto:

- di poter, con la presente deliberazione, alla luce delle risultanze istruttorie sopra descritte e dei presupposti di fatto e di diritto, proporre l’approvazione della presente proposta di sottoscrizione dell’Accordo di programma Interregionale triennale allegato all’Intesa 2025/2027 in attuazione dell’art. 1, comma 2 dell’Intesa prevista dall’art. 43 del D.M. 27 luglio 2017 e ss.mm.ii., e relativa variazione di bilancio;
- quantificare la dotazione finanziaria complessiva massima per la procedura oggetto del presente provvedimento, in termini di contributo pubblico, per l’anno 2025, pari a **€ 415.200,00**, di cui **€ 210.000,00** a valere sulle risorse del Bilancio Autonomo Regionale e **€ 205.200,00** a valere sul Bilancio Vincolato;

Garanzie di riservatezza

“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.”.

Esito Valutazione di impatto di genere: NEUTRO

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D. LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.

Il presente provvedimento comporta, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., la variazione, in termini di competenza e cassa nell’esercizio finanziario 2025, al bilancio di previsione 2025 e pluriennale 2025-2027, approvato con Legge Regionale 31 dicembre 2024, n. 43, al documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027, di cui alla la D.G.R. n. 26 del 20.01.2025 , come di seguito indicato:

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027**BILANCIO VINCOLATO**

Centro di Responsabilità Amministrativa

13 – DIPARTIMENTO TURISMO, L'ECONOMIA DELLA CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

05 – SEZIONE SVILUPPO, INNOVAZIONE, RETI**PARTE ENTRATA****Entrate non ricorrenti – Codice UE: 2 – Altre entrate**

Capitolo Entrata	Declaratoria	Titolo Tipologia	P.D.C.F.	Variazione E.F. 2025 Competenza e Cassa
E2059349	Finanziamento statale finalizzato alla realizzazione del Progetto Residenze	2.101	E.2.01.01.01.000	+ 205.200,00

Titolo giuridico: Decreto Direttoriale del 30 giugno 2025 rep. n. 748, con il quale sono state assegnate le risorse del MiC dedicate alle Residenze per l'annualità 2025

Si attesta che l'importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Ministero della Cultura.

PARTE SPESA**Spesa non ricorrente – Codice UE: 8 – Spese non correlate ai finanziamenti UE**

Capitolo Spesa	Declaratoria	Missione Programma	P.D.C.F.	Variazione E.F. 2025 Competenza e Cassa
U0502020	QUOTA DI COFINANZIAMENTO REGIONALE ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO RESIDENZE	5.2	U.1.04.03.99.000	+178.700,00
U0502034	QUOTA DI COFINANZIAMENTO STATALE ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO RESIDENZE - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI	5.2	U.1.04.01.02.000	+26.500,00

La copertura finanziaria per la procedura oggetto del presente provvedimento, che assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di bilancio come previsto dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., è pari, in termini di contributo pubblico, a complessivi € 415.200,00, a valere sugli stanziamenti, a seguito della variazione sopra riportata, dei capitoli di spesa di seguito indicati:

- per € 200.000,00 sul capitolo di spesa U0502021 a valere sulle risorse del Bilancio Autonomo Regionale;
- per 178.700,00 sul capitolo di spesa U0502020, a valere sul Bilancio Vincolato;
- per € 26.500,00 sul capitolo di spesa U0502034 a valere sul Bilancio Vincolato;
- per € 10.000,00 a valere sul capitolo di spesa U0502035 a valere sulle risorse del Bilancio Autonomo Regionale;

Ai successivi provvedimenti conseguenti di accertamento e di impegno provvederà il Dirigente responsabile della Sezione Sviluppo, Innovazione, Reti.

Tutto ciò premesso, ai sensi della L.R. n. 7/1997, art. 4 comma 4 lett. i), nonché della D.G.R. n. 24/2017, si propone alla Giunta regionale:

1. di prendere atto, in attuazione dell'articolo 47 del D.M. 23 dicembre 2024 rep. 463, dell'Intesa Intesa sancita il 18 dicembre 2024 Rep. 249/CSR tra il Governo, le Regioni

e le Province autonome, che definisce obiettivi e finalità degli Accordi di Programma, prevedendo all'art. 2 comma 2, per il triennio 2025/2027, la sottoscrizione di un unico Accordo di Programma Interregionale;

2. di autorizzare il Dirigente della Sezione Sviluppo, Innovazione, Reti alla sottoscrizione dell'Accordo di programma che disciplina regole e modalità omogenee di cofinanziamento e di gestione dei progetti di Residenza delle Regioni e Province autonome con validità triennale e redatto conformemente a quanto previsto nello schema di Accordo allegato all'Intesa sancita il 18 dicembre 2024;
3. di prendere atto che, sulla base di quanto riportato nello schema di Accordo di Programma Interregionale Triennale 2025/2027 ed annuale 2025, alla Regione Puglia sono attribuiti 1 Centro di residenza e 5 progetti di Artisti nei Territori con una dotazione finanziaria complessiva massima per la procedura oggetto del presente provvedimento, in termini di contributo pubblico per l'anno 2025 pari ad 415.200,00, di cui 210.000,00 a valere sulle risorse del Bilancio Autonomo Regionale e € 205.200,00 a valere sul Bilancio Vincolato;
4. di prendere atto del Decreto Direttoriale del 30 giugno 2025 rep. n. 748, con il quale, sono state assegnate le risorse alla Regione Puglia per l'anno 2025:
 - a. € 178.700,00, per il cofinanziamento ai progetti di residenza di cui all'art.47 del D.M. 23 dicembre 2024 rep. 463;
 - b. € 26.500,00, per l'attività di comunicazione e monitoraggio dei progetti di Residenze, annualità 2025;
5. di autorizzare la variazione, in termini di competenza e cassa al Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2025 e pluriennale 2025/2027, al Documento tecnico di accompagnamento ed al bilancio finanziario gestionale 2025-2027, approvato con Deliberazione di Giunta regionale n. 26 del 20/01/2025, ai sensi dell'art. 51, comma 2, del d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., come indicato nella sezione "copertura finanziaria" del presente provvedimento;
6. di prendere atto che la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di bilancio come previsto dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
7. di approvare l'Allegato E/1, di cui all'art. 10 comma 4 del Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii., parte integrante del presente provvedimento, che sarà trasmesso dalla Sezione Bilancio e Ragioneria al Tesoriere regionale conseguentemente all'approvazione della presente deliberazione;

8. di dare atto che nelle successive annualità del triennio le Regioni aderenti all'Intesa e la Direzione generale Spettacolo del MiC adottano i rispettivi provvedimenti amministrativi sulla base di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 2 dell'Intesa;
9. di dare atto che le attività di Gestione della Comunicazione e Monitoraggio delle Residenze che sono regolamentate secondo Accordo di Cooperazione stipulato dalla Regione Puglia con il Consorzio Puglia Culture (già Teatro Pubblico Pugliese) il cui schema è stato approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1656 del 29 novembre 2022;
10. di autorizzare il Dirigente responsabile della Sezione Sviluppo, Innovazione, Reti ad adottare i provvedimenti conseguenti, operando sui capitoli di entrata e di spesa indicati nella Sezione Copertura finanziaria;
11. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul sito ufficiale www.regione.puglia.it.

I sottoscritti attestano la regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 6, co. 3, lett. da a) ad e) delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374.

Il Dirigente della Sezione Sviluppo, Innovazione, Reti

Mauro Paolo Bruno



Mauro Paolo Bruno
15.07.2025 12:07:18
GMT+01:00

Il Direttore ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., NON RAVVISA osservazioni alla presente proposta di DGR.

Il Direttore

del Dipartimento al Turismo Economia della Cultura e Valorizzazione del territorio

Aldo Patruno



ALDO
PATRUNO
15.07.2025
17:13:54
UTC

L'Assessore alla Cultura, Tutela e Sviluppo delle Imprese Culturali, Legalità e Antimafia Sociale Viviana Matràngola, ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto.

L'Assessore alla Cultura, Tutela e Sviluppo delle Imprese Culturali, Legalità e Antimafia

Sociale

Viviana Matràngola
Viviana Matràngola
16.07.2025
06:09:34
UTC



Firmato digitalmente da:
STOLFA REGINA
Firmato il 16/07/2025 18:19
Seriale Certificato: 2300950
Valido dal 20/03/2023 al 20/03/2026
InfoCertare Qualified Electronic Signature CA



Mauro Paolo Bruno
22.07.2025 14:00:27
GMT+01:00

**ACCORDO DI PROGRAMMA TRIENNALE COME DA INTESA 2025/2027 IN
ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 1, COMMA 2 DELL'INTESA PREVISTA
DALL'ARTICOLO 47 DEL D.M. 23 DICEMBRE 2024 rep. 463**

ACCORDO DI PROGRAMMA CON LA REGIONE PUGLIA

VISTI

- L'Intesa sancita il 18 dicembre 2024 Rep. 249/CSR tra il Governo, le Regioni e le Province autonome (d'ora innanzi Intesa) che definisce finalità e obiettivi per l'attuazione dell'articolo 47 del D.M. 23 dicembre 2024 rep. 463 ed in particolare l'articolo 2, comma 2 dell'Intesa in parola di cui il presente Accordo costituisce parte allegata, nonché l'articolo 3 della stessa;
- Le comunicazioni delle Regioni e delle Province autonome alla Direzione generale Spettacolo del MiC, trasmesse entro la data indicata dall'articolo 2, comma 3 dell'Intesa, ovvero entro il 31 dicembre 2024, con cui le stesse esprimono, nella forma di una manifestazione di interesse, la propria intenzione a sottoscrivere il presente schema di Accordo di programma per il triennio 2025/2027;
- La comunicazione della Direzione generale Spettacolo del MiC del 21 marzo 2025 n. prot. 3010 relativa allo stanziamento complessivo previsionale per l'esercizio corrente di riferimento della quota Fondo Nazionale dello Spettacolo dal Vivo (FNSV) da destinare alle residenze, come previsto dall'articolo 4, comma 1 dell'Intesa;
- Le comunicazioni delle Regioni e delle Province autonome alla Direzione generale Spettacolo del MiC, previste nei termini e nei contenuti dall'articolo 4, commi 2 e 3, dell'Intesa;
- La tabella definitiva di ripartizione delle quote MIC/Regioni e Province autonome, annualità 2025, trasmessa dal Coordinamento tecnico della Commissione Cultura in data 27 giugno 2025 ai referenti delle Regioni e Province Autonome aderenti all'Intesa;
- La tempistica e la modalità di ripartizione dello stanziamento relativo al primo anno dell'Intesa triennale 2025/2027 e ai successivi anni del triennio;
- La pianificazione delle attività propedeutiche alla stipula degli Accordi relativi al primo anno dell'Intesa e agli anni successivi del triennio, come indicato dall'articolo 4 dell'Intesa;
- La quota del FNSV per l'annualità **2025** destinata all'attuazione dell'art. 47 "Residenze", pari ad euro **2.650.000,00** (duemilioneiseicentocinquantamila/00), come da D.M. 4 aprile 2025, rep. n. 112 registrato dalla Corte dei Conti il 16 aprile 2025 al n.1238;
- Il Decreto Direttoriale del 30 giugno 2025 rep. n. 748, con il quale sono state assegnate le risorse del MiC dedicate alle Residenze per l'annualità **2025**;

CONSIDERATO CHE

Il presente schema di Accordo di programma disciplina regole e modalità omogenee di cofinanziamento e di gestione dei progetti di Residenza delle Regioni e Province autonome per il triennio 2025/2027 secondo quanto previsto dall'Intesa del 18 dicembre 2024 Rep. 249/CSR e che pertanto gli Accordi con le singole Regioni e Province autonome da sottoscrivere nella prima annualità del triennio con validità triennale, devono ad esso uniformarsi;

Nelle successive annualità del triennio le Regioni aderenti all'Intesa e la Direzione generale Spettacolo del MiC adottano i rispettivi provvedimenti amministrativi sulla base di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 2 dell'Intesa;

Eventuali modifiche al presente Accordo, con valenza non determinante rispetto ai contenuti dell'Intesa, saranno oggetto di preventivo accordo da parte delle Regioni e delle Province autonome aderenti all'Intesa.

TRA

La **Direzione generale Spettacolo** del MiC, qui di seguito MiC/DGS, con sede in Roma, Piazza Santa Croce in Gerusalemme 9/a, 00185, C.F. 97804160584 nella persona del Direttore Generale Dott. Antonio Parente

E

La **Regione Puglia** d'ora in avanti Regione, aderente all'Intesa sancita tra il Governo, le Regioni e le Province autonome relativamente al triennio 2025/2027 con la manifestazione di interesse e con la successiva lettera di adesione del 23 dicembre 2024 prot. 638223

con sede in Bari, Lungomare N. Sauro, 33, CAP 70121, C.F. **80017210727**, nella persona del Dott. Mauro Paolo Bruno

di seguito denominate "Le Parti".

Art. 1 Oggetto e durata

1. Il presente Accordo di programma (di seguito "Accordo") è sottoscritto dalle Parti per disciplinare regole e modalità di gestione dei progetti di "Centro di Residenza" e di "Residenze per Artisti nei territori" (di seguito per brevità "Residenze") che avranno luogo nel triennio 2025/2027, ai sensi di quanto disposto dall'Intesa e per definire gli importi del cofinanziamento tra il MiC/DGS e le Regioni e le Province autonome aderenti alla stessa per la prima annualità.
2. Per ciascuno degli anni successivi 2026 e 2027 le Regioni e le Province autonome aderenti all'Intesa ed il MiC/DGS adottano i provvedimenti amministrativi relativi ai rispettivi impegni di spesa dell'esercizio di riferimento definendo gli importi del cofinanziamento per la seconda e la terza annualità del triennio.
3. Le Regioni e le Province autonome individuano le residenze beneficiarie del cofinanziamento attraverso specifici bandi, preferibilmente a carattere triennale e in linea con quanto previsto dalle proprie normative in materia di spettacolo dal vivo. Le selezioni sono effettuate sulla base di quanto indicato dall'Intesa e dei requisiti, delle caratteristiche, dei criteri e dei parametri contenuti nelle Linee guida allegate al presente Accordo (all.to A).
4. I "Centri di Residenza" come definiti al comma 3 dell'articolo 6 dell'Intesa, fermo restando quanto indicato nelle linee guida allegate al presente Accordo, possono essere realizzati e cofinanziati esclusivamente nelle Regioni già aderenti al progetto triennale 2022/2024, comunque in numero non superiore a uno per ciascuna Regione, come previsto dal comma 8 dell'articolo 2 dell'Intesa.
5. Ciascuna Regione, fermo restando quanto indicato nelle linee guida allegate al presente Accordo, può individuare un numero di "Residenze per artisti nei territori" così come definite nell'art. 6, comma 2 dell'Intesa, sulla base del numero di abitanti di ciascuna Regione:

- a. n. 5 progetti: Regioni con popolazione superiore ai 3.000.000 di abitanti
- b. n. 3 progetti: Regioni con popolazione da 500.000 a 2.999.999 abitanti
- c. n. 1 progetto: Regioni con popolazione inferiore a 500.000 abitanti.

6. Le Province di Trento e Bolzano possono individuare un “Centro di Residenza” su base territoriale regionale composto da soggetti operanti nelle due Province. Una delle due Province, sulla base di specifico accordo, assume il ruolo di capofila nei confronti della MiC/DGS.

7. Il presente Accordo ha durata triennale è efficace a decorrere dalla data di sottoscrizione tra il MiC/DGS e la singola Regione o Provincia autonoma aderente.

Art. 2 Gestione del triennio e delle singole annualità, gestione dei bilanci annuali ed erogazione dei contributi

1. Il MiC/DGS e la Regione/Provincia autonoma aderente, sottoscrivono il presente Accordo sulla base di quanto disposto dall’Intesa.

2. Il cofinanziamento per l’anno 2025 è così stabilito: per parte del **MiC/DGS euro 178.700,00** e per parte della **Regione Puglia euro 200.000,00**.

3. Nelle due annualità successive del triennio la Regione/Provincia autonoma aderente e il MiC/DGS adottano i provvedimenti amministrativi relativi ai rispettivi impegni di spesa nell’esercizio di riferimento sulla base di quanto definito dal comma 2 dell’articolo 2 dell’Intesa.

4. I bilanci preventivi e consuntivi di attività da parte della Regione/Provincia autonoma aderente dovranno essere redatti e trasmessi al MiC/DGS secondo schemi uniformi di bilancio; dovranno inoltre riportare nelle entrate gli eventuali incassi da biglietteria, da altri contributi pubblici o privati e ogni altra risorsa propria inerente al progetto ed evidenziare il relativo deficit.

In relazione al cofinanziamento i costi evidenziati nella rendicontazione dovranno essere imputabili ad attività realizzate nell’anno solare di riferimento. Eccezionalmente per il solo anno 2025, considerate le esigenze rappresentate dalla Regioni e Province Autonome, le attività potranno essere concluse al massimo entro il primo trimestre 2026 e i costi a rendiconto dovranno essere riferiti ad attività realizzate entro detto termine.

5. Come definito dall’articolo 5, comma 7 dell’Intesa la Regione/Provincia autonoma potrà prevedere ulteriori risorse di natura pubblica e di natura privatistica. Tali risorse hanno carattere aggiuntivo e non incidono nel rapporto di cofinanziamento tra Stato e Regione/Provincia Autonoma.

6. Il cofinanziamento previsto a sostegno delle Residenze coprirà fino al massimo del deficit esposto nel bilancio di progetto presentato dai titolari di residenza assegnatari di contributo da parte della Regione/Provincia autonoma. Tale deficit non potrà superare l’80 per cento dei costi complessivi del progetto. Il restante 20 per cento dovrà essere garantito dal beneficiario, titolare di residenza con risorse proprie o derivanti da altre risorse private o pubbliche.

7. L’erogazione del cofinanziamento del MiC/DGS alla Regione è disposta secondo i seguenti termini e modalità:

a) anticipazione non superiore all’80 per cento della quota di cofinanziamento della MiC/DGS, previa trasmissione della richiesta da parte della Regione/Provincia autonoma contenente l’elenco dei soggetti e dei progetti selezionati ad esito delle procedure pubbliche adottate, comprensivi dei rispettivi bilanci preventivi;

b) saldo a conclusione dei progetti, previa richiesta da parte della Regione/Provincia autonoma contenente la relazione e il bilancio consuntivo di sintesi sulle attività svolte nei progetti selezionati, con allegato le relazioni e i bilanci consuntivi delle singole residenze;

c) Il MiC/DGS trasferisce la propria quota di cofinanziamento mediante ordinativi di pagamento e accreditamento sui conti di Tesoreria della Regione/Provincia autonoma;

8. La Regione/Provincia autonoma aderente concorre al cofinanziamento con le risorse definite annualmente secondo quanto disposto dagli articoli 4 e 5 dell'Intesa.

Art. 3 - Flussi informativi e monitoraggio

1. Il MiC/DGS e le Regioni/Province Autonome aderenti all'Intesa concordano annualmente, all'interno dello stanziamento di risorse del Fondo Nazionale dello Spettacolo dal Vivo (FNSV) destinate in favore delle attività di cui all'articolo 47 "Residenze" D.M. 23 dicembre 2024 rep. 463, la quota da finalizzare ad attività di coordinamento nazionale (monitoraggio, promozione e comunicazione, incontri, ecc.), sulla base di quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 4 dell'Intesa. Eventuali economie del cofinanziamento Stato, Regioni e Province Autonome, potranno essere destinate ad incrementare tali attività;

2. Le attività svolte saranno oggetto di report e monitoraggio in itinere ed ex post secondo modalità definite tra le Regioni/Province autonome aderenti all'Intesa ed il MIC/DGS, che potrà coinvolgere nei flussi informativi anche le competenti Commissioni consultive dello spettacolo dal vivo.

3. Le Regioni e le Province autonome si impegnano ad acquisire dai titolari delle residenze dati informativi utili ad ogni forma di monitoraggio.

Art. 4 – Riduzioni e revoche

1. Fermo restando quanto disposto dal precedente articolo 2, commi 2 e 3, e l'obbligo di rendicontazione da parte dei titolari di residenze dell'importo complessivo del progetto approvato e finanziato, l'entità del cofinanziamento è proporzionalmente ridotta nel caso in cui il bilancio consuntivo di attività del singolo progetto di residenza trasmesso dalla Regione/Provincia autonoma presenti, per l'annualità di riferimento, uno scostamento dal bilancio preventivo nel totale delle spese ammissibili superiore al 20 per cento. La riduzione sarà operata in sede di saldo per la percentuale eccedente il 20 per cento rispetto all'importo di cofinanziamento del bilancio del progetto che ha registrato la variazione.

2. Nel caso in cui il bilancio consuntivo di un singolo progetto di residenza trasmesso dalla Regione/Provincia autonoma presenti, per l'annualità di riferimento, uno scostamento dal bilancio preventivo nel totale delle spese ammissibili superiore al 50 per cento, il relativo cofinanziamento sarà revocato.

3. Il MiC/DGS, in presenza di una documentazione consuntiva non conforme a quanto previsto dall'Intesa, dal presente Accordo e dalle normative fiscali, contributive e contabili vigenti, sospenderà la liquidazione del saldo.

4. Nel caso di riduzione o revoca del cofinanziamento di cui ai commi 1 e 2, da parte della Regione/Provincia autonoma, il MiC/DSG, con provvedimento del Direttore Generale, procederà alla rideterminazione della propria quota.

Art. 5 - Comunicazione

1. Le parti concordano che in tutti i materiali di comunicazione e promozione, on line e cartacei, sarà riportato il logo delle Residenze Artistiche di cui al portale www.residenzeartistiche.it, del MIC/DGS insieme a quello della Regione/Provincia autonoma, completi di lettering.

Art. 6 - Clausola di salvaguardia

1. L'erogazione delle risorse del MiC/DGS e della Regione/Provincia autonoma per gli anni di vigenza del presente Accordo è subordinata alla conferma dell'effettiva disponibilità nei rispettivi stanziamenti annuali.

Art. 7 - Aggiornamento o modifica dell'Accordo

1. Qualsiasi modifica del presente Accordo, con valenza non determinante rispetto ai contenuti dell'Intesa, dovrà essere regolata da un apposito atto siglato dalle Parti stesse ed oggetto, comunque, di preventivo accordo da parte delle Regioni e delle Province autonome aderenti all'Intesa stessa.

Art. 8 - Risoluzione delle controversie

1. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla interpretazione del presente Accordo.

2. In caso contrario la risoluzione delle controversie è regolata dal Foro competente.

Letto, approvato e sottoscritto, composto da n. 5 pagine e n. 4 allegati che sono parte integrante del presente Accordo.

MIC

REGIONE PUGLIA

Direzione generale Spettacolo

Il DIRIGENTE

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Mauro Paolo Bruno

Dott. Antonio Parente

Allegati

A. Linee guida come allegate all'Intesa 2025-27

B. Tabella del cofinanziamento Stato/Regioni 2025

C. Progetto triennale presentato dalla Regione Puglia contenente l'indicazione di massima dell'impegno finanziario per ogni annualità del triennio 2025-2027

D. Schema di bilancio preventivo/consuntivo

MIC|MIC_DG-S|03/01/2025|0000018-A



Mauro Paolo Bruno
22.07.2025
14:00:27
GMT+01:00

Intesa, ai sensi dell'articolo 43, comma 1, del decreto 27 luglio 2017, del "Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo" sullo schema di accordo di programma per il triennio 2025-2027 in materia di Residenze.

Rep. atti n. 249 / CSR del 18 dicembre 2024

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella seduta del 18 dicembre 2024:

VISTO l'articolo 43, comma 1, del decreto 27 luglio 2017, n. 332 del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, che prevede la stipula di specifici accordi di programma tra il Ministero dei beni e attività culturali e del turismo e una o più regioni, le cui finalità e i cui obiettivi sono stabiliti d'intesa, avente periodicità triennale, con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

VISTA la nota del 26 novembre 2024, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 19007, con la quale il Capo di gabinetto del Ministro della cultura ha trasmesso lo schema di intesa ai sensi del citato articolo 43, comma 1, corredato dei relativi allegati, ai fini dell'acquisizione della prescritta intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni;

VISTA la nota del 27 novembre 2024, prot. DAR n. 19030, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività di segreteria di questa Conferenza ha diramato lo schema di intesa in esame e i relativi allegati, con contestuale convocazione di una riunione tecnica per il giorno 2 dicembre 2024;

CONSIDERATI gli esiti della citata riunione tecnica, nel corso della quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha comunicato di non avere osservazioni, il Coordinamento tecnico regionale della Commissione cultura della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha proposto alcune modifiche formali, accolte dal Ministero proponente;

VISTA la nota del 2 dicembre 2024, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 19389, con la quale l'Ufficio di gabinetto del Ministro della cultura ha trasmesso lo schema d'intesa, aggiornato alla luce delle proposte formulate dal Coordinamento regionale della citata Commissione cultura nel corso della riunione tecnica del 2 dicembre 2024, che, allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato 1);

VISTA la nota del 3 dicembre 2024, prot. DAR n. 19455, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività di segreteria di questa Conferenza ha diramato la citata nota del Ministero della cultura, corredata dei relativi allegati;

VISTI gli esiti della seduta del 18 dicembre 2024 di questa Conferenza, nel corso della quale:

L.A.



Presidenza del Consiglio dei ministri
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO,
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

- le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso avviso favorevole all'intesa;
- il Sottosegretario per l'economia e le finanze ha proposto un rinvio a fronte del quale, nell'ambito del dibattito svoltosi, il Sottosegretario alla cultura ha evidenziato l'imminente scadenza al 31 dicembre 2024 dell'intesa vigente e, pertanto, la richiesta di rinvio è stata superata;

ACQUISITO, quindi, l'assenso del Governo, delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

SANCISCE INTESA

ai sensi dell'articolo 43, comma 1, del decreto 27 luglio 2017, del "Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo" sullo schema di accordo di programma per il triennio 2025-2027 in materia di Residenze, che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante (Allegato 1).

Il Segretario
Cons. Paola D'Avena



Firmato digitalmente da
D'AVENA PAOLA
C=IT
O=PRESIDENZA CONSIGLIO DEI
MINISTRI

Il Presidente
Ministro Roberto Calderoli



Firmato digitalmente da
CALDEROLI ROBERTO
C=IT
O=PRESIDENZA CONSIGLIO DEI
MINISTRI

18-12-2024

CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

24/169/SR12/C10

**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE, CONCERNENTE CRITERI
PER LA CORRESPONSIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO
ALL'ALLEVAMENTO DELLE RAZZE AUTOCTONE BOVINE ITALIANE A VALERE
SUL FONDO PER LO SVILUPPO E IL SOSTEGNO DELLE FILIERE AGRICOLE,
DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA"**

*Intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 129, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante
"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il
triennio 2021- 2023"*

Punto 12) o.d.g. Conferenza Stato-Regioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime la propria intesa sul provvedimento in esame con le seguenti richieste non condizionanti l'intesa:

- 1) prevedere che le razze ammissibili all'intervento SRA14 dalla Regione Sardegna siano ammesse anche al contributo previsto nel presente provvedimento combinando tale contributo con il sostegno previsto nell'intervento SRA14, a condizione che la somma degli aiuti si mantenga nei limiti del sostegno massimo consentito;
- 2) prevedere che l'intervento sia gestito interamente da parte di AGEA senza delegarlo agli Organismi Pagatori.

Roma, 18 dicembre 2024.

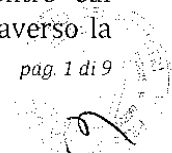
ALLEGATO 1

Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano su obiettivi e finalità degli accordi di programma, in attuazione dell'articolo 43 "Residenze" del decreto MiBACT 27 luglio 2017, n. 332 e ss.mm.

VISTO l'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che prevede la possibilità per il Governo di promuovere, in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza Unificata, la stipula di intese dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;

VISTO l'articolo 43, comma 1, del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 27 luglio 2017, n. 332, e ss.mm., che prevede la stipula di specifici accordi di programma tra il Ministero dei beni e attività culturali e del turismo ora Ministero della Cultura e una o più Regioni, le cui finalità e i cui obiettivi sono stabiliti d'intesa, avente periodicità triennale, con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano;

- Considerato che le precedenti Intese hanno rappresentato un modello virtuoso di cooperazione interistituzionale finalizzata alla valorizzazione delle residenze come fattori di innovazione e di qualificazione del sistema dello spettacolo dal vivo, nella loro specifica funzione di accompagnamento delle pratiche e dei processi di creazione artistica;
- Considerato che la cooperazione Stato-Regioni e Province Autonome si sviluppa a partire da una pluralità di esperienze diversificate sui territori regionali e che le Intese citate e la presente rappresentano un consolidato valore aggiunto, funzionale allo sviluppo complessivo del sistema dello spettacolo;
- Tenuto conto degli orientamenti emersi nel corso del monitoraggio in itinere e degli incontri già realizzati;
- Considerata l'esigenza di confermare l'impegno a cooperare ad un progetto interistituzionale a carattere nazionale che consenta di sostenere la funzione specifica delle attività residenziali nella loro identità, anche in relazione con le funzioni svolte da altri soggetti nella filiera e nel sistema dello spettacolo;
- Tenuto conto dell'importanza che le residenze oggi rivestono come opportunità fondamentale nei processi di internazionalizzazione;
- Tenuto conto che l'intervento del Ministero della Cultura attraverso la Direzione generale Spettacolo ha carattere concorsuale rispetto a quello prioritario delle Regioni e delle Province Autonome;
- Ritenuto opportuno definire un quadro di orientamento unitario entro cui collocare gli Accordi di programma che il Ministero della Cultura, attraverso la



Direzione generale Spettacolo - d'ora in avanti MiC/DGS - e le Regioni e le Province Autonome, assimilate alle Regioni negli accordi interregionali, d'ora in avanti, Regioni, potranno sottoscrivere;

Art. 1

Finalità e obiettivi dell'intesa

1. La collaborazione interistituzionale tra il MiC/DGS e le Regioni, nell'ambito di quanto disposto dall'articolo 43 del D.M. 332 del 27 luglio 2017 e ss.mm. intende sviluppare e valorizzare la funzione specifica delle residenze nel sistema dello spettacolo dal vivo come fattori di innovazione, dedicate a sostenere e accompagnare le pratiche e i processi di creazione artistica anche a carattere multidisciplinare, a prescindere dagli esiti produttivi, anche attraverso forme di relazione virtuosa degli artisti con i luoghi e con le comunità che li abitano. La presente Intesa afferma la necessità di qualificare le attività di residenza promuovendone l'identità distintiva e l'autonoma funzione nel rispetto della pluralità delle differenze territoriali, come sintesi progettuale peculiare tra artisti, titolari delle residenze e luoghi; intende inoltre favorire l'interazione delle residenze con gli altri segmenti e funzioni del sistema dello spettacolo, al fine di sviluppare l'emergenza artistica, accompagnare e sostenere la crescita delle professionalità e la rigenerazione delle competenze, anche attraverso la qualità della relazione con il rispettivo territorio.
2. Attraverso l'Accordo, le Regioni ed il MiC/DGS si impegnano ad attenersi, nel rispetto di quanto previsto dalla presente Intesa, alle linee guida comuni sulla cui base verranno redatti i bandi regionali.
3. Il MiC/DGS e le Regioni si rendono parte attiva per garantire e incentivare la creazione e lo sviluppo di rapporti tra le residenze e fra esse e il sistema dello spettacolo.

Art. 2

Accordi di programma

1. Le finalità e obiettivi degli Accordi di programma previsti per l'attuazione dell'art. 43 del D.M. 332 del 27 luglio 2017 e ss.mm. tra MiC/DGS e una o più Regioni stipulati ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm., sono definiti dalla presente Intesa.
2. Per il triennio 2025/2027 ciascuna Regione aderente all'Intesa sottoscrive con il MiC/DGS un accordo redatto secondo lo schema di Accordo di

programma in allegato, recante i principi e le finalità comuni, le linee guida per l'individuazione dei beneficiari, i requisiti e le condizioni per l'attuazione, attraverso bandi regionali, della presente Intesa. Tali accordi recano, inoltre, i rispettivi impegni di spesa relativi al primo anno del triennio. Per ciascuno degli anni successivi, 2026 e 2027, le Regioni aderenti all'Intesa ed il MiC/DGS adottano i provvedimenti amministrativi relativi ai rispettivi impegni di spesa dell'esercizio di riferimento.

3. Le Regioni esprimono a tal fine, nella forma di una manifestazione d'interesse, da inviare al MIC/DGS entro il 31 dicembre 2024, la propria intenzione a sottoscrivere l'Accordo di programma per il triennio 2025/2027.
4. Non sono ammessi ingressi di nuove Regioni nel corso del triennio.
5. L'eventuale rinuncia nel corso del triennio deve essere comunicata al MiC/DGS e alle Regioni che hanno sottoscritto l'Accordo, entro il 31 dicembre di ogni anno, per l'anno successivo.
6. Gli Accordi possono prevedere la realizzazione di Residenze per artisti nei territori e di Centri di residenza, come definiti al successivo articolo 6 della presente Intesa.
7. Il numero massimo di progetti cofinanziabili come Residenze per artisti nei territori, individuabili in ogni Regione, è definito sulla base del numero di abitanti per ciascuna Regione, come indicato nello schema di Accordo allegato alla presente Intesa.
8. I Centri di residenza possono essere realizzati e cofinanziati esclusivamente nelle Regioni già aderenti al progetto triennale 2022/2024, comunque in numero non superiore a uno per ciascuna Regione.

Art. 3

Contenuti dell'Accordo di programma

1. L'Accordo contiene:

- le linee guida per la redazione dei bandi, allegate alla presente Intesa, nonché gli schemi e le regole generali per la redazione dei bilanci preventivi e consuntivi.
- le modalità generali di erogazione, di rendicontazione, monitoraggio, valutazione di impatto ed i casi di revoca o di riduzione del finanziamento per parziale o mancata realizzazione delle attività.
- gli standard minimi di accoglienza quali, ad esempio, le caratteristiche minime degli spazi a disposizione, la durata minima delle permanenze in residenza, le modalità di sostegno agli artisti in residenza.

Art. 4**Pianificazione delle attività propedeutiche alla stipula degli Accordi triennali e alla pubblicazione dei bandi**

1. Entro il 1° marzo 2025, il MIC/DGS comunicherà alle Regioni che partecipano al progetto il totale dello stanziamento previsionale della quota del Fondo Nazionale dello Spettacolo dal Vivo (FNSV) da destinare alla realizzazione della presente Intesa.
2. Entro il 10 marzo 2025, le Regioni comunicano al MiC/DGS:
 - a) la conferma della manifestazione di interesse di cui all'articolo 2, comma 3, con impegno a firmare l'Accordo per il triennio 2025/2027 sulla base di quanto previsto dallo schema di Accordo allegato;
 - b) lo stanziamento da destinare all'attuazione dell'Accordo per la prima annualità del triennio e gli stanziamenti previsionali per le due annualità successive;
 - c) l'indicazione sui contenuti di massima del progetto triennale sulla base di quanto previsto dagli articoli 1, 5, 6, 7 della presente Intesa con riferimento alla partecipazione all'Accordo tramite l'attivazione di Centri di residenza e/o Residenze per artisti nei territori, alla pianificazione della periodicità individuata nell'espletamento dei bandi e alla durata delle assegnazioni ai titolari.
3. Per le annualità successive, 2026 e 2027:
 - entro il 1° marzo, il MIC/DGS comunica alle Regioni che partecipano al progetto il totale dello stanziamento previsionale della quota del Fondo Nazionale dello Spettacolo dal Vivo (FNSV) da destinare all'attuazione dell'Accordo per l'annualità di riferimento.
 - entro il 10 marzo, le Regioni comunicano al MiC/DGS:
 - a) lo stanziamento da destinare all'attuazione dell'Accordo per l'annualità di riferimento e la sua distribuzione tra le Residenze per artisti nei territori e il Centro di residenza;
 - b) l'indicazione dei contenuti del progetto di massima relativo all'annualità di riferimento;
4. Entro il 20 marzo di ogni anno le Regioni aderenti all'Intesa e il MiC/DGS stabiliscono in sede tecnica, la ripartizione dello stanziamento di cui al comma 1, in quota proporzionale rispetto alle programmazioni finanziarie e alle relative destinazioni di cui alla lettera a) del comma precedente e come definito dal successivo articolo 5, commi 3 e 4.
5. Una quota pari almeno all'1% dello stanziamento annuale di cui al comma 1 sarà finalizzato alle attività di comunicazione, monitoraggio, valutazione d'impatto ed alla eventuale realizzazione di uno o più incontri fra istituzioni, operatori e artisti dedicati alle Residenze e al livello di raggiungimento degli obiettivi previsti dall'Intesa. Inoltre, al fine di sviluppare azioni positive di

cooperazione progettuale e produttiva con le residenze artistiche da parte di altri soggetti del sistema dello spettacolo, a partire dal secondo anno di attività, le parti si impegnano a destinare una quota del finanziamento ad iniziative di promozione, valorizzazione e visibilità dei percorsi, degli esiti e delle progettualità delle attività di residenza del triennio in essere.

6. Entro il 30 aprile 2025, ciascuna Regione aderente all'Intesa e il MiC/DGS procedono alla firma dell'Accordo triennale, sulla base dello schema di Accordo allegato alla presente Intesa. Tale Accordo riceve e formalizza la ripartizione di cui al precedente comma 4.
7. Le Regioni pubblicano i bandi per l'individuazione dei progetti di Residenza secondo le linee guida contenute negli Accordi sottoscritti e sulla base di quanto stabilito nella presente Intesa. Tutte le procedure di selezione devono essere pubblicate dalle Regioni entro il 15 maggio del primo anno, se adottate con bandi triennali o biennali o entro il 15 maggio di ogni anno se adottate sulla base di bandi annuali.

Art. 5

Co-finanziamento Stato - Regioni

1. Le Regioni assegnano contributi alle Residenze, secondo quanto previsto dalle proprie normative in materia di attività culturali.
2. Il soggetto titolare del progetto di Residenza deve garantire una quota non inferiore al 20% dei costi complessivi del progetto. La restante quota, pari al massimo all'80% dei costi complessivi di progetto e nella misura comunque non superiore alla copertura del disavanzo, è costituita dalla somma del cofinanziamento ministeriale e regionale. Tenuto conto dello stanziamento della quota del Fondo Nazionale dello Spettacolo dal Vivo (FNSV) destinata al settore delle Residenze artistiche oggetto della presente Intesa nonché di quanto concesso nel corso delle annualità precedenti, anche al fine di garantire il criterio della più ampia distribuzione territoriale, il MiC/DGS determina la quota di cofinanziamento da destinare a ciascuna Regione sulla base delle disposizioni contenute all'articolo 4 comma 5 e nei commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, successivamente alla definizione del numero delle Regioni aderenti all'Intesa e della comunicazione delle risorse messe a disposizione dalle medesime Regioni per la tipologia di Residenza prescelta (Residenze per Artisti nei territori o Centri di residenza).
3. Le attività definite dall'Accordo di programma come Residenze per artisti nei territori sono cofinanziate su base annuale per una quota pari al 40% da parte del MiC/DGS e pari al 60 % da parte delle Regioni proponenti.

4. Le attività definite dall'Accordo come Centri di residenza sono cofinanziate su base annuale per una quota pari al 60% da parte del MiC/DGS e pari al 40 % da parte delle Regioni proponenti.
5. Al fine di garantire un'equa distribuzione dello stanziamento statale, tale da accordare a tutte le Regioni e Province autonome partecipanti al progetto di ricevere una quota di finanziamento che permetta loro di realizzare l'attività, il tavolo tecnico Stato – Regioni condivide il limite oltre il quale gli eventuali ulteriori importi degli stanziamenti regionali non saranno considerati per stabilire la proporzionale quota di stanziamento statale.
6. Nel caso in cui il totale dello stanziamento della quota del Fondo Nazionale dello Spettacolo dal Vivo (FNSV) da destinare alla realizzazione della presente Intesa non sia sufficiente per rispettare le percentuali di cui ai precedenti commi 3 e 4, la quota ministeriale sarà rideterminata in proporzione all'entità degli stanziamenti regionali, fermo restando che le Regioni hanno facoltà di stanziare importi superiori rispetto alle percentuali di cui sopra.
7. Al fine di favorire e consolidare sinergie virtuose tra pubblico e privato, le parti concordano che l'Accordo può prevedere ulteriori risorse di natura pubblica e di natura privatistica. Tali risorse hanno carattere aggiuntivo e non incidono nel rapporto di cofinanziamento tra Stato e Regioni stabilito dalla presente Intesa, né sulla quota di cofinanziamento da parte del soggetto titolare della Residenza.

Art. 6

Definizioni

1. Per **Residenza** si intende un luogo votato alla creazione performativa contemporanea, connotato da una conduzione e una gestione professionale che promuova i processi creativi e alimenti la diversità artistica e sia dotato di spazi attrezzati, strutture tecniche e competenze professionali che consentano ad artisti singoli o a una compagine artistica di fruire di periodi di permanenza tali da fornire opportunità di crescita professionale e di creazione artistica, sulla base di un progetto strutturato e condiviso. L'attività di una residenza è funzionale allo sviluppo, all'innovazione e al rinnovamento del sistema dello spettacolo dal vivo e si deve caratterizzare per coerenza progettuale, quale punto di riferimento sia per gli artisti nel loro percorso creativo, sia per le realtà produttive del sistema dello spettacolo, sia per il contesto territoriale in cui si trova ad operare.
2. Le **Residenze per artisti nei territori** sono luoghi ove soggetti professionali operanti da almeno tre anni con continuità nello spettacolo dal vivo, sviluppano attività di residenza o integrano la propria attività svolta in

una determinata comunità territoriale, con un'attività di residenza. L'attività progettuale di residenza deve essere svolta coinvolgendo artisti diversi da quelli appartenenti all'attività produttiva propria del soggetto che è responsabile del progetto di residenza. Non possono assumere la titolarità di Residenze per artisti nei territori, i Teatri nazionali, i Teatri di Rilevante interesse culturale, le Istituzioni Concertistico Orchestrali, i Teatri di tradizione, i Centri Coreografici Nazionali e i Centri di Rilevante Interesse Danza, che potranno contribuire con risorse proprie alla valorizzazione produttiva e promozionale delle esperienze artistiche nate nelle Residenze, nel contesto di una maggiore integrazione tra i diversi soggetti del sistema dello spettacolo dal vivo.

3. I **Centri di residenza** sono luoghi in cui un Raggruppamento anche temporaneo di soggetti professionali operanti nello spettacolo dal vivo svolge attività progettuale di residenza coinvolgendo artisti diversi da quelli appartenenti all'organizzazione dei soggetti costituenti il Raggruppamento responsabile del progetto di residenza. L'attività di residenza deve essere l'attività prevalente svolta dal Raggruppamento e deve essere svolta con continuità. Possono assumere la titolarità dei Centri di residenza Raggruppamenti di soggetti professionali, anche appartenenti a differenti discipline dello spettacolo, con l'esclusione di alcune categorie: i Teatri nazionali, i Teatri di Rilevante interesse culturale, le Istituzioni Concertistico Orchestrali, i Teatri di tradizione, i Centri Coreografici Nazionali e i Centri di Rilevante Interesse Danza, per i quali è ammessa la possibilità di assumere il ruolo di partner associati, partecipanti all'evoluzione del progetto per assicurare competenze, risorse economiche in entrata e fornire garanzie di sviluppo alle attività di residenza per l'inserimento degli artisti nel sistema complessivo dello spettacolo, sia in ambito nazionale che internazionale. Possono quindi far domanda in forma associata le imprese, i festival, i centri di produzione, i circuiti, gli organismi di promozione e quelli di programmazione. Ciascun componente del Raggruppamento deve avere un'esperienza almeno triennale nelle attività di residenza.

Art. 7

Caratteristiche dei progetti di Centri di residenza e Residenze per artisti nei territori

1. I **Centri di residenza** hanno l'obiettivo di sostenere, con dimostrate capacità formative e di *talent scouting*, un accompagnamento artistico non occasionale e di natura integrata tra le diverse esigenze che la compagine artistica/i singoli artisti può/possono avere, sia dal punto di vista dello sviluppo della progettualità, delle poetiche e dei linguaggi, sia della crescita

professionale, organizzativa, manageriale, a prescindere dalle dirette attività produttive.

Il progetto e le attività devono mettere l'accento sull'accompagnamento alla creazione artistica del residente, anche sviluppando la capacità di coinvolgimento creativo delle comunità territoriali. Le attività di accompagnamento dovranno costituire il fulcro del progetto e potranno essere affiancate, in modo comunque non prevalente, da restituzioni del lavoro svolto.

2. L'attività riferita alle **Residenze per artisti nei territori** non è necessariamente l'attività prevalente del soggetto proponente, ma esso deve dimostrare di possedere attitudine ed esperienza nella pratica dell'attività in residenza, relazioni e capacità che consentano l'adesione ad una rete di *scouting* e promozione. I progetti e le attività connesse devono essere fondati su una progettualità condivisa tra l'artista ospite e la struttura ospitante e mettere l'accento sull'accompagnamento alla creazione artistica del residente, anche sviluppando la capacità di coinvolgimento creativo delle comunità territoriali. Le attività di accompagnamento dovranno costituire il fulcro del progetto e potranno essere affiancate, in modo comunque non prevalente, da restituzioni del lavoro svolto.

Art. 8

Linee di intervento

1. Possono essere realizzate tipologie di progetti che prevedano attività di avvio di residenze o il loro sviluppo e consolidamento.
2. L'Accordo, nelle linee guida comuni a cui i bandi regionali fanno riferimento, può valorizzare progetti di residenza che prevedano forme articolate, coerenti ed argomentate di residenze multiple ovvero con più sedi oltre che multidisciplinari. In particolare, l'Accordo di programma deve favorire lo scambio di buone pratiche tra le residenze in fase di avvio e quelle in fase di sviluppo e consolidamento.

Art. 9

Informazione interistituzionale

1. Il MiC/DGS e le Regioni aderenti all'Intesa concordano di incontrarsi almeno una volta all'anno al fine di stabilire forme di reciproca

informazione concernenti la realizzazione della presente Intesa nei diversi territori, lo stato di avanzamento dei progetti, anche sulla base dei risultati delle attività di monitoraggio, l'analisi di eventuali criticità, l'adozione di correttivi e misure volte al pieno conseguimento degli obiettivi proposti; l'informazione interistituzionale potrà coinvolgere nei flussi informativi anche le competenti Commissioni consultive dello spettacolo dal vivo.

Allegati parte integrante:

1. Schema di Accordo di programma triennale
2. Linee guida concernenti i requisiti di accesso e i criteri di valutazione



Mauro Paolo Bruno
16.07.2025
13:09:19
GMT+01:00

Allegato E/1

Allegato n. 8/1
al D.L.gs. 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: .../.../... n. protocollo

Rif. Proposta di delibera SIR/DEL/2025/00010

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. _____ - ESERCIZIO 2025	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
				in aumento	in diminuzione	
MISSIONE Programma Titolo	5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali				
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui presunti			
	1	Spese correnti	previsione di competenza previsione di cassa	205.200,00 205.200,00		
Totale Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	205.200,00 205.200,00 205.200,00		
TOTALE MISSIONE	5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	205.200,00 205.200,00 205.200,00		
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	205.200,00 205.200,00 205.200,00		
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	205.200,00 205.200,00 205.200,00		

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. _____ - ESERCIZIO 2025	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
				in aumento	in diminuzione	
TITOLO	II	TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	205.200,00 205.200,00 205.200,00		
TOTALE TITOLO	II	TRASFERIMENTI CORRENTI	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	205.200,00 205.200,00 205.200,00		
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA			residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	205.200,00 205.200,00 205.200,00		
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	205.200,00 205.200,00 205.200,00		

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa



REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

UFFICIO	TIPO	ANNO	NUMERO	DATA
SIR	DEL	2025	10	16.07.2025

ACCORDO DI PROGRAMMA INTERREGIONALE TRIENNALE 2025/2027-ART. 47 DEL DM 23 DICEMBRE 2024 REP. 463.
PRESA D#ATTO INTESA TRA GOVERNO REGIONI E PROVINCE AUTONOME DEL 18 DICEMBRE 2024 REP. 249/CSR.
AUTORIZZAZIONE SOTTOSCRIZIONE ACCORDO PROGRAMMA INTERREGIONALE TRIENNALE 2025/2027.
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025 E PLURIENNALE 2025-2027, EX ART. 51, COMMA 2, DEL D.LGS.
N.118/2011 E SS.MM.II.

Si esprime: PARERE DI REGOLARITA'CONTABILE POSITIVO
LR 28/2001 art. 79 Comma 5

ANNOTAZIONE:

Responsabile del Procedimento

E.Q.-PAOLINO GUARINI



Paolino
Guarini



Firmato digitalmente da:
STOLFA REGINA
Firmato il 16/07/2025 18:17
Seriale Certificato: 2300950
Valido dal 20/03/2023 al 20/03/2026
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Dirigente

D.SSA REGINA STOLFA

